



COMUNE DI OZZERO

PROVINCIA DI MILANO

UFFICIO TRIBUTI

**Regolamento per l'applicazione
dell'Imposta Comunale sugli Immobili**

Ozzero, Ottobre 1998

Modificato con delibera C.C. n. 9 del 13/03/2003

Modificato con delibera C.C. n. 3 del 29/03/2007

Modificato con delibera di C.C. n. 9 del 31/03/2008

INDICE

Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili

- ART.1 PRESUPPOSTO D'IMPOSTA
- ART.2 DEFINIZIONE DI FABBRICATI E AREE
- ART. 3 SOGGETTI PASSIVI
- ART. 4 SOGGETTO ATTIVO
- ART. 5 BASE IMPONIBILE
- ART. 6 DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA
- ART. 7 ESENZIONI
- ART. 8 RIDUZIONE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA
- ART. 9 TERRENI AGRICOLI CONDOTTI DIRETTAMENTE
- ART. 10 VERSAMENTI E DICHIARAZIONE
- ART. 12 ACCERTAMENTO
- ART. 13 FUNZIONARIO RESPONSABILE
- ART. 14 RISCOSSIONE COATTIVA
- ART. 15 RIMBORSI
- ART. 16 SANZIONI ED INTERESSI
- ART. 17 CONTENZIOSO
- ART. 18 INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE
- ART. 19 FONDO INCENTIVANTE DA DESTINARE AL PERSONALE
- ART. 20 RESPONSABILITA' PER SANZIONI AMMINISTRATIVE
- ART. 21 CASI NON PREVISTI DAL REGOLAMENTO
- ART. 22 ENTRATA IN VIGORE.

ART.1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO PRESUPPOSTO D'IMPOSTA

Il presente regolamento è adottato in attuazione di quanto stabilito dagli articoli 52 e 59 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, al fine di assicurare la gestione dell'imposta comunale sugli immobili secondo principi di equità, efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni, contenute nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni ed, in generale, le disposizioni contenute nella normativa di legge vigente in materia.

Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

ART.2

DEFINIZIONE DI FABBRICATI ED AREE

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:
 - a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza: il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo (art. 11 quaterdecies, comma 16, D.L. n. 203 del 30/09/2005). Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro - silvo - pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla

coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghi coltura ed all'allevamento di animali. Nel caso di comunione la qualifica di imprenditore principale, così come definita dall'art.9, comma 1 del presente provvedimento, deve essere posseduta da almeno il 50 % dei contitolari¹. L'Ufficio Tecnico, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel territorio del Comune è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;

- c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile. Non sono considerati terreni agricoli, al fine dell'applicazione del presente tributo, i terreni incolti o, comunque, non adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del Codice Civile, oppure i piccoli appezzamenti condotti da soggetti sprovvisti della qualifica di imprenditore agricolo, così come precisati dagli articoli 2082 e 2083 del Codice Civile².

ART. 3

SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'articolo 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività;
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria³;
3. **SOPPRESSO.**
4. L'assegnazione di alloggio a favore del socio di società cooperative a proprietà divisa fa assumere la veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione.

¹ Facoltà esercitata ai sensi dell'articolo 59 lettera d) del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446

² Vedasi Circolare Ministero delle Finanze 14.06.1993, n.9 - prot. 249

³ Vedasi modifiche apportate al D.Lgs. 504/92 dall'art. 58, commi 1 e 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446. Per il diritto di abitazione vedasi art. 540 Codice Civile estendibile anche al coniuge separato.

ART. 4
SOGGETTO ATTIVO

1. L'imposta è, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui all'articolo 1 del presente regolamento la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul proprio territorio. L'imposta non si applica agli immobili di cui all'articolo 1 dei quali il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel precedente articolo 3 del presente regolamento per i quali avrebbe la soggettività passiva quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

2. In caso di variazione della propria circoscrizione territoriale, anche se dipendente dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo quel Comune sul cui territorio risultano ubicati gli immobili al primo gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

ART. 5
BASE IMPONIBILE

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'articolo 1.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 13.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del Decreto Legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno

dal Ministero delle Finanze pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994 n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

- 4 Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
5. In caso di edificazione dell'area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero sino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera⁴.
6. In caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione dello stesso sull'area di risulta, oppure in caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c, d, e, della Legge 5 agosto 1978, n. 457, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione, ovvero fino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area⁵.
7. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a settantacinque.

⁴ Vedasi Circolare 26.05.1997, n. 144/E - Appendice 6

⁵ Vedasi Circolare 26.05.1997, n. 144/E - Appendice 6

8. Al fine di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso con i propri contribuenti il Consiglio Comunale (Art. 1 comma 156 L. 296/2006) può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando la base imponibile assunta dal soggetto passivo non risulti inferiore a quella determinata secondo i valori fissati con deliberazione di Consiglio Comunale con il provvedimento su indicato⁶. In assenza di modifiche si intendono confermati i valori determinati precedentemente deliberati. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quello che risulterebbe dall'applicazione dei valori determinati con delibera di Consiglio Comunale, allo stesso non comporterà alcun rimborso relativamente all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo, in quanto i valori determinati rappresentano solamente un valore minimo al di sopra del quale l'Ufficio Tributi non darà luogo ad accertamenti.
9. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento.
10. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo i redditi dominicali sono rivalutati del 25 per cento.
11. Per gli immobili di interesse storico ed artistico sottoposti al vincolo di cui alla Legge n. 1089 del 1939 la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992. Qualora detti immobili siano censiti in categorie del gruppo C o D, per i quali la consistenza è espressa in metri quadrati, ai fini dell'applicazione della su indicata norma agevolativa è necessario trasformare la consistenza in vani, utilizzando il concetto di vano catastale medio pari a metri quadrati 18 e dividendo la superficie complessiva netta per il coefficiente predetto⁷.

⁶ Facoltà concessa dall'art. 59, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446

ART. 6

DETERMINAZIONE DELL'ALiquOTA E DELL'IMPOSTA

1. L'aliquota è stabilita dal Comune, con deliberazione da adottare entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. La deliberazione anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, l'aliquota si intende prorogata di anno in anno (art. 1 comma 169, L.296/2006) .
 2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.
 3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel Comune⁸.
 4. Il Comune può deliberare una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che lo utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato.
 5. Le deliberazioni concernenti la determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili è pubblicata per estratto "Gazzetta Ufficiale" .
-

ART. 7

ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, nonché dai Comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 4, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5/bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio di culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dell'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
- h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984;
- i) gli immobili utilizzati dal soggetti di cui all'art. 87 comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, attività previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222. L'esenzione si intende applicabile alle attività che non abbiano esclusivamente natura commerciale (art. 39 D.L. n. 223 del 04/07/2006). La

presente esenzione si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore⁹.

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

ART. 8

RIDUZIONE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 4/1/1968 n. 15 rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
2. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici. La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale, oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la dichiarazione di cui all'articolo 10 del presente regolamento¹⁰.
3. L'aliquota può essere stabilita dal Comune nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili¹¹.

⁹ Facoltà prevista dal comma 1, lettera c, dell'art. 59 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446

¹⁰ Facoltà concessa dal comma 1, lettera h, dell'art. 59 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446

¹¹ Facoltà prevista dall'art. 3, comma 55, legge 662/96

4. Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica (art. 1 comma 173, L. 296/2006), del soggetto passivo va effettuata una detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, fissata con deliberazione del Comune, da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Sono altresì considerate abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito ai parenti, ed affini, fino al secondo grado, purché ivi residenti o dimoranti, ovvero quelle possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente purché non locate.

Ai fini della applicazione delle riduzioni, detrazioni, ed agevolazioni d'imposta previste per l'abitazione principale sono considerate parti integranti della stessa, anche se distintamente iscritte in Catasto, le unità pertinenziali, ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare dell'abitazione, classificate o classificabili nelle categorie C/2, C/6, purché appartenenti, anche pro quota, al titolare dell'abitazione e dallo stesso direttamente utilizzate.

5. Con la deliberazione di cui al comma 1 dell'art. 6 l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l'importo di € 103,29, può essere elevato, fino a € 258,23, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari.

7. La detrazione per l'abitazione principale può essere stabilita in misura superiore a € 258,23 e fino alla concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità. In tal caso non può essere stabilita una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente¹².

ART. 9

TERRENI AGRICOLI CONDOTTI DIRETTAMENTE

1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente 25.822,84 euro e con le seguenti riduzioni:
- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 25.822,84 euro e fino a 61.974,83 euro;
 - b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 61.974,83 euro e fino a 103.291,38 euro;
 - c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 103.291,38 euro e fino a 129.114,22 euro.
2. Agli effetti di cui al comma 1 del presente articolo si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più Comuni; l'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni, indicati nel comma 1 medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati ai soggetti ed al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso. Resta fermo quanto disposto nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del presente regolamento.
3. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo¹³.

¹² Facoltà prevista dal comma 3, dell'art. 58 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446

¹³ Vedasi comma 2, art. 59 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446

ART. 10
VERSAMENTI E DICHIARAZIONE

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'art. 3 del presente regolamento per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. I soggetti indicati nell'articolo 3 del presente regolamento devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata (art. 37, comma 13, D.L. 223 del 04/07/2006). Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché sia individuato l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari¹⁴.

3. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 del presente articolo deve essere corrisposta mediante versamento su conto corrente postale intestato al Tesoriere Comunale, oppure presso la Tesoreria medesima, oppure mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il Comune. (Le modalità di versamento verranno stabilite con atto deliberativo).
 - a) Il Procedimento di riscossione indicato nel precedente comma non esclude il diritto del contribuente di procedere al versamento spontaneo del tributo mediante F 24 nel solo caso in cui ciò sia consentito espressamente dalla legge (art. 37 , comma 55, D.L. 223/2006).
 - b) Gli importi sono arrotondati all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, oppure per eccesso se superiori a detto importo.

¹⁴ Facoltà prevista dalla lettera i, comma 1, art. 59 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446

- c) I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo complessivamente dovuto per annualità d'imposta risulta inferiore a 10,00 euro; se l'importo della prima rata è inferiore a € 10,00 il medesimo importo si recupera con il versamento a saldo.
4. I soggetti passivi devono presentare, obbligatoriamente, la dichiarazione I.C.I. per tutti gli immobili non registrati a catasto, e/o sprovvisti di rendita, e/o che i relativi dati non corrispondano ai dati presenti in catasto. L'obbligo di dichiarazione permane altresì per tutte le ipotesi di riduzione, di esenzione, di agevolazione d'imposta e per tutti i casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art 3 bis del D.lgs 15 dicembre 1997, n. 463. La presentazione della dichiarazione è da effettuarsi presso l' Ufficio Tributi del Comune di Ozzero, entro e non oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
5. Le dichiarazioni devono essere redatte ed i versamenti al concessionario eseguiti su modelli approvati dai competenti Ministeri
6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono tenuti, altresì, al versamento dell'imposta dovuta per il periodo dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili (art. 1 comma 173, L.296/2006).

ART. 11

ACCERTAMENTO

1. Il Comune controlla le dichiarazioni e le denunce presentate ai sensi del precedente articolo 10, verifica i versamenti eseguiti ai sensi del medesimo articolo e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e dalle denunce stesse, nonché sulla base delle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero delle Finanze in ordine all'ammontare delle rendite

risultanti in catasto e dei redditi dominicali, provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta.

2. Il Comune, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o degli infedeli o parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti (art. 1 comma 161 e 162 L.296/2006), notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro lo stesso termine devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1999, n.472 e successive modificazioni (art. 1 comma 161 L. 296/2006).
3. Non si procede all'emissione di avvisi di accertamento qualora l'importo da riscuotere comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi non superi € 12.00 (art. 1 comma 168, L. 296/2006).
4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
5. Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto di accertamento con adesione del contribuente di cui al Regolamento approvato con deliberazione di C.C. n 48 del 29/10/1998 e sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218¹⁵.

¹⁵ Facoltà prevista dalla lettera m, comma 1, art. 59 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446

ART. 12

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. L'Ente designa un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

ART. 13

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, con le modalità indicate dal comma 3 dell'articolo 10, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo (art. 1 comma 163 L 296/2006), salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica *28 gennaio 1988, n. 43, e successive* modificazioni.
2. Non si fa luogo a riscossione coattiva, in attuazione del principio di economia procedimentale, se l'importo complessivo, computando anche sanzioni ed interessi, non supera € 16,53.

ART.14

RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura indicata nel comma 6 dell'articolo 15.
2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1 del presente articolo possono, su richiesta del contribuente da inviare al Comune medesimo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.
3. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non risulta superiore euro 10,00.

ART. 15
SANZIONI ED INTERESSI

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di € 51,00.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da € 51,00 ad € 258,00. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 del presente articolo sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi legali vigenti .
Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell' eseguito versamento.

ART. 16
CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.

ART. 17
INDENNITÀ DI ESPROPRIAZIONE

1. In caso di espropriazione di area fabbricabile l'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'applicazione dell'imposta, qualora il valore dichiarato risulti inferiore alla indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti.
2. In caso di espropriazione per pubblica utilità, oltre alla indennità, è dovuta una eventuale maggiorazione pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pagata dall'espropriato o dal suo dante causa per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal computo dell'imposta effettuato sulla base della indennità. La maggiorazione, unicamente agli interessi legali sulla stessa calcolati, è a carico dell'espropriante.

ART. 18
**FONDO INCENTIVANTE DA DESTINARE AL PERSONALE DELL'ENTE
IMPEGNATO NELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO**

1. La Giunta Comunale, per incentivare l'attività di controllo, attribuisce con proprio atto deliberativo compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio tributi¹⁶. La costituzione e la modalità di distribuzione del fondo saranno disciplinati da idonea norma regolamentare approvata dalla Giunta Comunale.

¹⁶ Previsione di cui alla lettera g, comma 2, art. 59 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446

ART. 19

RESPONSABILITÀ PER SANZIONI AMMINISTRATIVE

Con riferimento all'articolo 11, comma 6 del D. Lgs 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche, ed al fine di escludere la diretta responsabilità del funzionario e degli altri possibili autori che all'interno dell'Ente, e che in relazione al loro ruolo svolgono funzioni fiscali o tributarie, il Comune si assume il debito dell'autore della violazione. L'assunzione dell'onere non si estende ai casi in cui la violazione sia stata commessa con dolo o colpa grave e agli altri casi in cui la legge vieta espressamente l'assunzione dell'onere stesso.

ART. 20

CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO.

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione

- le leggi nazionali e regionali;
- lo Statuto comunale;
- i regolamenti comunali.

Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolante la specifica materia. In tali casi, si applica la normativa sopraordinata che comporta modifica automatica del presente regolamento.

ART. 21

ENTRATA IN VIGORE

1. L'entrata in vigore del presente regolamento è disciplinata dalle disposizioni di legge in materia e dal vigente Statuto.
2. Le modifiche al presente Regolamento purchè deliberate entro il termine stabilito da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 27 della Legge 28 dicembre 2001, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di deliberazione.